

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Spesa del Personale
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati dall'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia e nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.

Resti assunzionali
Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di cui alla Tabella 2 dell'art. 5, comma 1, del presente regolamento, e i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per persona a carico presente all'art. 10, comma 1, del presente regolamento, risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato, in base ai fabbisogni determinati dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento, e in base al fabbisogno pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, in base al fabbisogno determinato da una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in base al fabbisogno determinato dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento, e in base al fabbisogno pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia dei comuni, possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

